Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 124° — Numero 332

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Convocazione . . . . Pag. 9374

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1983, n. **656**.

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale . . . . Pag. 9375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **657**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 9375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **658**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 9375

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 7 novembre 1983.

Sessione ordinaria di novembre 1983 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . . Pag. 9376

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 24 novembre 1983.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1984. Pag. 9377

Ministero del tesoro

DECRETO 31 ottobre 1983.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1982, relativamente alla prima cedola, di scadenza 22 novembre 1983 . . . . Pag. 9381

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 agosto 1983, n. **659**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Società italiana di gastroenterologia, in Roma . . . . . Pag. 9381

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 9381

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Cassa conguaglio per il settore elettrico - Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL. Aliquote definitive per gli anni 1981 e 1982 ed acconti per il 1983. (Provvedimento n. 24/83) . . Pag. 9383

Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1983. (Provvedimento n. 25/83) Pag. 9384

Misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1983-84. (Provvedimento n. 26/83) Pag. 9384

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale) . . . . Pag. 9385

Ministero delle finanze:

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale Puglia, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto . . . . Pag. 9388

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Marmo A, in Francavilla al Mare . . . . . . Pag. 9388

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Pancrazio Salentino . . . . Pag. 9388

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare delle esattorie delle imposte dirette di Alessandria, Novi Ligure e Valenza . . . . Pag. 9388

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Bagnoli del Trigno . . . . Pag. 9388

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Variazione di denominazione di varietà iscritte nel registro nazionale . . . . Pag. 9389

Cancellazione dal registro nazionale di varietà di specie agrarie ed ortive . . . . Pag. 9389

Ministero della marina mercantile: Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile. Pag. 9389

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 9389

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola superiore della pubblica amministrazione: Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo dei bibliotecari del Ministero per i beni culturali e ambientali . . Pag. 9390

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica al decreto ministeriale 3 settembre 1982: « Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata » ed al decreto ministeriale 4 settembre 1982: « Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ». (Decreti ministeriali pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 2 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 285 del 15 ottobre 1982 e nel supplemento ordinario n. 5 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 82 del 24 marzo 1983). Pag. 9390

Regione Valle d'Aosta:

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta . . . . . Pag. 9390

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche del presidio ospedaliero di Aosta dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta . . . . . . Pag. 9390

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9390

REGIONI

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. **61.**
Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche, nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali Pag. 9391

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1983, n. **43.**
Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali. Pag. 9394

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 42ª seduta pubblica per martedì 6 dicembre 1983, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(6540)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1983, n. **656**.

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della risoluzione n. 38/1 del 31 marzo 1983 del Consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 1.860 a 2.909,1 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.

Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con detti istituti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1983

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **657**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 101, relativo al corso di laurea in « ingegneria elettrotecnica », nella lettera *c*) all'elenco degli insegnamenti dell'indirizzo « impianti elettrici » è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

trasmissione dell'energia elettrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1983
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **658**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro nella pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisiopatologia dell'emostasi;
patologia dell'apparato locomotore.

Art. 2.

Nell'art. 151, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica della fertilizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1983
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 272

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 novembre 1983.

Sessione ordinaria di novembre 1983 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione di novembre 1983 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 3.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data e il luogo di nascita;
la cittadinanza;
la residenza;
il godimento dei diritti politici;
il numero di codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, numero 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande, debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3525 « Contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti ».

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 7 novembre 1983

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(6468)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 novembre 1983.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1984.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1455/82 del 18 maggio 1982;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in particolare il punto *e*) dell'art. 3;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca l'importo dell'aiuto al grano duro di produzione 1984, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1984, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto, ai sensi dell'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1455/82 del Consiglio citato in premessa, il grano duro di produzione 1984 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive (CEE) numeri 75/268 e 75/273 del Consiglio del 28 aprile 1975.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, all'appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del punto 2 dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto dell'aiuto stesso, non oltre il 31 marzo 1984, in duplice esemplare.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore.

Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata del certificato di stato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro colono, affittuario, ecc.);

2) dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;

6) sottoscrizione dell'impegno di cui al comma quinto del successivo art. 9.

L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto.

La relativa richiesta da parte del predetto organo inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interes-

sato entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della predetta richiesta e con le modalità all'uopo indicate dall'ufficio istruttorio, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 6.

La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata, direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1984, come segue:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria, agli uffici degli enti di sviluppo agricoli esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone;

nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, ai rispettivi uffici provinciali dell'ente regionale di sviluppo agricolo;

nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nelle province delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Campania, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione - sezioni alimentazione;

nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorati agricoltura.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Nel caso che la superficie coltivata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Le dichiarazioni, aventi per ogetto la coltivazione a grano duro di una superficie già esposta in precedente domanda sono nulle.

Pena la irricevibilità, eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione vanno presentate con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 6 del presente decreto e, comunque, entro il termine del 31 marzo 1984.

Le dichiarazioni di coltivazione presentate ad organi diversi da quelli indicati all'art. 6 del presente decreto o incompetenti per territorio sono nulle.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvede, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati controlli a sondaggio con sopralluoghi presso l'azienda nel produttore richiesti dal regolamento (CEE) n. 2835/77.

Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause, la superficie di terreno denunciata ai fini del presente decreto subisca significative riduzioni in rapporto a quella dichiarata il produttore interessato decade integralmente dal diritto all'aiuto qualora non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione.

Alla medesima sanzione di cui al precedente comma soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente, né delega altri, al sopralluogo o, pur presentandosi o delegando altri, è sfornito dei documenti necessari alla individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttorio.

Eventuali impedimenti, e in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al succitato sopralluogo, e in ordine alla esibizione agli incarichi del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro il terzo giorno dalla data stabilita per la effettuazione dell'accertamento aziendale, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore, ai fini dell'esatto recapito della lettera-invito al sopralluogo e di ogni altra comunicazione allo stesso da parte dell'ufficio istruttorio, vanno notificati a cura dell'interessato, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro venti giorni dalla predetta modifica, ai richiamati uffici e con le stesse modalità di cui all'art. 6 del presente decreto.

L'ufficio preposto all'istruttoria delle dichiarazioni di coltivazione ha facoltà di procedere all'accertamento in campo anche in assenza del produttore interessato, purché assistito dal funzionario, designato dal competente comune, in funzione del preventivo assenso prestato dal dichiarante mediante la sottoscrizione dell'apposita assunzione di impegno riportata in calce alla domanda di aiuto.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione è dell'assunzione dell'impegno di cui al precedente comma, comportano la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 10.

Chiunque nella domanda contemplata dal presente decreto espone scientemente dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'auito, soggiace alle penalità di legge.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIOONE 1984

All'ispettorato prov.le agricoltura ________________

ovvero: *dell'alimentazione* ________________

ovvero: *all'ente sviluppo agricolo - dir. prov. di* ________

ovvero: *servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione - sezioni alimentazione di* ________________

ovvero: *Amministrazioni provinciali - assessorati dell'agricoltura di* ________________

Il sottoscritto (1) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_| il |_|_|_|_|_|

e residente a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in via (o località) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|_| dichiara di aver

seminato grano duro delle seguenti varietà: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n. |_|_|_|_|_|_|

Titolo del possessore: (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Qualifica del richiedente non possessore: (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residenza del possessore non dichiarante: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Numero foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale . . .				

Comune: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n |_|_|_|_|_|_|

Titolo del possessore: (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Qualifica del richiedente non possessore: (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residenza del possessore non dichiarante: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Numero foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale . . .				

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
	ettari	are	ettari	are

Ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1983, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per ettari ______________, condotti direttamente;

per ettari ______________, in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					ettari	are	
				%			
				%			
				%			

Allega il certificato di stato di famiglia e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Firma del dichiarante

. . . .

Il sottoscritto, conoscendo in particolare le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 24 novembre 1983, si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati di codesto ufficio il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare, e ciò anche in sua assenza, purché sia assicurata, in propria vece, la presenza di un funzionario designato dal o dai comuni nel cui territorio sono ubicate le superfici di terreno sopra dichiarate.

. . . . lì . . . .

Firma

. . . . . .

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.
(2) Specificare « dichiarante » oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti appartenenti a più ditte catastali, utilizzare il *prospetto supplementare* successivo.
(3) Proprietario, conduttore o coltivatore o conducente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.
(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.
(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei *fogli di mappa interessanti l'azienda*, ricorrere al prospetto supplementare successivo.
(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.
(7) Compilare il quadro in tutti i casi di partecipazione, indipendentemente *dalla presentazione di domande uniche o separate*.
(8) Indicare cognome e nome del partecipante.
(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.
(10) Indicare il 100 % nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; *indicare la percentuale di spettanza*, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.
(11) *Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.*

ALLEGATO 2

VARIETA' A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1984 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO

Aldura
Anglia
Appio
Appulo
Athena
Avanzi Enrico
Berillo
Capeiti 8
Cappelli
Castelporziano
Creso
Dritto
Febo
Filippo
Gabbiano
Himera
Karel
Kid
Ichnusa
Isa
Lambro
Latino
Lauria
Maristella
Mida
Murgia
Nora
Olindo
Orsini
Procace
Produra
Ringo
Rodeo
Sandur
Sansone
Steppa
Tito
Trinakria
Valforte
Valitalico
Valnova
Valriccardo
Valselva
Vezio

Altre varietà (o ecotipi) notoriamente rispondenti ai requisiti minimi ai fini della utilizzazione nell'industria pastaria.

(6462)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 ottobre 1983.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1982, relativamente alla prima cedola, di scadenza 22 novembre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7343/66-AU-24 dell'11 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 302, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1982, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 13%, per l'importo di 700 milioni di ECU, da collocarsi parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'11 novembre 1982, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare, alla scadenza del 22 novembre 1983, sui predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 710570/66-AU-24 del 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1983, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 234, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 giugno 1983, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 22 ottobre 1983, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1982 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi, è di 632.693.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1983, è di L. 1.368,88 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 7343 dell'11 novembre 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 632.693.000 ECU) dei CTE settennali 13 % con godimento 22 novembre 1982, ammonta a L. 112.590.503.199.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1983
Registro n. 46 *Tesoro, foglio n.* 350

(6467)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 agosto 1983, n. **659.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Società italiana di gastroenterologia, in Roma.

N. 659. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Società italiana di gastroenterologia (S.I.G.E.), in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1983
Registro n. 38 *Beni culturali, foglio n.* 174

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3221/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1984).

Pubblicato nel n. L 324 *del* 21 *novembre* 1983.

(301/C)

Regolamento (CEE) n. 3222/83 del Consiglio, del 15 novembre 1983, che fissa il totale di catture ammesse, la quota di queste catture disponibile per la Comunità e la ripartizione di detta quota tra gli Stati membri, per il merluzzo carbonaro nelle divisioni IIIa IV, IIa (zona CEE) e IIIb, c d (zona CEE).

Regolamento (CEE) n. 3223/83 del Consiglio, del 15 novembre 1983, che fissa il totale di catture ammesse, la quota di queste catture disponibile per la Comunità e la ripartizione di detta quota tra gli Stati membri, per il merluzzo bianco del Mar Baltico nel 1983.

Regolamento (CEE) n. 3224/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3225/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3226/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3227/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3228/83 della commissione, del 15 novembre 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3229/83 della commissione, del 14 novembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia, nel Regno Unito, in Irlanda, in Danimarca e in Grecia di alcuni prodotti tessili originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3230/83 della commissione, del 15 novembre 1983, relativo alla fornitura di granturco al Catholic Relief Services a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3231/83 della commissione, del 15 novembre 1983, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica delle isole del Capo Verde a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3232/83 della commissione, del 15 novembre 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero al Nicaragua a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3233/83 della commissione, del 15 novembre 1983, che modifica per la diciannovesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3234/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 3235/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Decisione n. 3236/83/CECA della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa i tassi di riduzione per il primo trimestre 1984 nell'ambito della decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 3237/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3238/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3239/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3240/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 319 *del* 17 *novembre* 1983.

(302/C)

Regolamento (CEE) n. 3241/83 del Consiglio, del 15 novembre 1983, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Pubblicato nel n. L. 328 *del* 24 *novembre* 1983.

(303/C)

Regolamento (CEE) n. 3242/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1982.

Regolamento (CEE) n. 3243/83 del Consiglio, del 15 novembre 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonchè le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'art. 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE.

Regolamento (CEE) n. 3244/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3245/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3246/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3247/83 della commissione, del 16 novembre 1983, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato in anticipo, delle uve secche del raccolto 1982, detenute dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 3248/83 della commissione, del 16 novembre 1983, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato in anticipo, della uve secche del raccolto 1983, detenute dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 3249/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso, nonchè i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all'aiuto all'ammasso ed all'aiuto alla produzione, per l'uva secca ed i fichi secchi.

Regolamento (CEE) n. 3250/83 della commissione, del 17 novembre 1983, recante modifiche delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati.

Regolamento (CEE) n. 3251/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti di cui alla sottovoce 44.25 ex B della tariffa doganale comune, esclusi gli utensili, montature e manichi di utensili, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3252/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 3253/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 3254/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 3255/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 3256/83 della commissione, del 17 novembre 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3177/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3257/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3258/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3259/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3260/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3261/82 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 3262/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la diciassettesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 3263/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3264/83 della commissione, del 17 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica alla «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 319 del 17 novembre 1983.

Pubblicati nel n. L 321 *del* **18** *novembre* **1983.**

(304/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Cassa conguaglio per il settore elettrico - Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL. Aliquote definitive per gli anni 1981 e 1982 ed acconti per il 1983. (Provvedimento n. 24/83).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 27, 17 e 54 rispettivamente del 26 maggio 1981, del 27 maggio 1982 e del 15 dicembre 1982;

Vista la relazione della commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel istituita con il provvedimento C.I.P. n. 1198 del 31 luglio 1968;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico in data 31 ottobre 1983;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1948, n. 896);

Delibera:

1) Con decorrenza dal mese di dicembre 1983 la quota di prezzo posta a carico delle imprese fornitrici per ogni kilowattora venduto all'utenza diretta nel territorio nazionale, di cui al cap. III del provvedimento n. 36 del 14 settembre 1979, viene determinata in L. 0,250.

2) Ai fini della corresponsione della integrazione tariffaria le aliquote definitive relative agli anni 1981 e 1982 per ciascuna delle imprese elettriche sottoelencate vengono determinate nella misura seguente:

	1981 L./kWh	1982 L./kWh
Sippic - Capri (Napoli)	201,50	259,10
Sel - Lipari (Messina)	157,67	204,22
Smede - Pantelleria (Palermo)	219,18	258,54
Selis - Lampedusa (Agrigento)	236,19	262,55
Sep - Ponza (Latina)	191,24	228,53
Sie - Isola del Giglio (Grosseto)	265,37	323,88
O.E. Accardi (Palermo)	276,83	349,98
I.E. D'Anna e Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	310,10	374,45
Az. El Germano - Isole Tremiti	368,71	411,39
A.E. Marettimo - Selis (Palermo)	571,22	623,57
Selis - Linosa (Palermo)	600,51	634,55
Icel - Levanzo (Trapani)	482,76	579,61
O. Zecca - Ortona (Pescara)	108,85	130,53
Snie - Nola (Napoli)	186,62	229,68
Com. Pozzomaggiore (Sassari)	14,03	15,89
Soc. Cropani (Catanzaro)	17,55	22,37
Com. Monti (Sassari)	20,78	39,19
F.lli Brizzi - Alfero (Forlì)	39,83	39,73
S.E. Musellarese - Musellaro (Pescara)	82,32	87,35
F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	85,83	96,81
Orsatti - Casacanditella	18,57	20,57
Ridolfi Dino - Palagnana (Lucca)	145,08	150,70
Pratola Peligna (L'Aquila)	42,55	44,51

3) A valere dal 1° gennaio 1983 la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponderà alle sottoelencate imprese elettriche, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un'integrazione tariffaria per ogni kWh venduto nella misura seguente:

	Acconto 1983
Sippic - Capri (Napoli)	272
Sel - Lipari (Messina)	215
Smede - Pantelleria (Palermo)	271
Selis - Lampedusa (Agrigento)	276
Sep - Ponza (Latina)	240
Sie - Isola del Giglio (Grosseto)	340
O.E. Accardi (Palermo)	367
I.E. D'Anna e Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	393
Az. El. Germano - Isole Tremiti	432
A.E. Marettimo - Selis (Palermo)	655
Selis - Linosa (Palermo)	666
Icel - Levanzo (Trapani)	609
O. Zecca - Ortona (Pescara)	137
Snie - Nola (Napoli)	241
Com. Pozzomaggiore (Sassari)	17
Soc. Cropani (Catanzaro)	24
Com. Monti (Sassari)	41
F.lli Brizzi - Alfero (Forlì)	42
S.E. Musellarese - Musellaro (Pescara)	92
F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	102
Orsatti - Casacanditella	22
Ridolfi Dino - Palagnana (Lucca)	158
Pratola Peligna (L'Aquila)	47

Roma, addì 23 novembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(6512)

Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1983. (Provvedimento n. 25/83)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 1585/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 che stabilisce per la campagna 1983-84 fra l'altro le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole, nonché la modifica del calcolo degli aiuti previsti dall'art. 46, paragrafo 2/b, del regolamento (CEE) n. 1785/81;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1586/83 e n. 1587/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 che fissano per la campagna 1983-84 rispettivamente i prezzi minimi delle barbabietole *A* e *B*;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2497/69 e n. 2571/69 della commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili anche ai prezzi delle barbabietole in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio del 20 maggio 1983 che fissa il tasso di conversione ECU/lire italiane in L. 1.341;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Viste le delibere C.I.P.E. del 22 dicembre 1982 e 23 settembre 1983;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1983-84;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1983 con tenore zuccherino del 16% all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione di zucchero bianco che rientrerà nei quantitativi delle quote *A* è fissato — in relazione a quanto stabilito per l'Italia dai regolamenti (CEE) n. 1785/81 e 1586/83 — in 42,59 ECU per tonn., pari a L. 57.113,19 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

2) Il prezzo minimo come sopra descritto delle barbabietole da zucchero di raccolto 1983 utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco che risulterà attribuito alle quote *B*, è fissato — in relazione a quanto stabilito dai regolamenti (CEE) n. 1586/83 e n. 1587/83 — in 27,26 ECU per tonn. pari a L. 36.555,66 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

3) Per le bietole utilizzate nella campagna 1983-84 per la produzione di zucchero bianco rientrante nelle quote *A* e *B*, l'aiuto per tonn. bietola con tenore zuccherino del 16% di cui all'art. 46, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, unificato all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1585/83, è riconosciuto, tenuto conto delle modalità di cui al punto 4, lettera *a*), del provvedimento C.I.P. n. 48/81, nella misura di L. 16.086,89 + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

4) Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente punto 3) saranno emanate norme con successivo provvedimento C.I.P.

5) I prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonché l'aiuto di cui al punto 3) per le bietole a polarizzazione diversa del 16%, saranno per 1/10% di tenore saccarosio, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale:

a) aumentati al minimo di:

0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;

0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;

0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;

b) diminuiti al massimo di:

0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;

0,750% per tenori inferiori al 15,5% e superiori o uguali al 14,5%;

0,750% per tenori inferiori al 14,5%;

c) per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.

6) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

7) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione, nonché quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Roma, addì 23 novembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(6513)

Misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1983-84. (Provvedimento n. 26/83)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 964, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19;

Viste le delibere C.I.P.E. del 22 dicembre 1982 e del 23 settembre 1983;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 48/81 del 22 dicembre 1981;

Visti i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1585/83, n. 1586/83 e n. 1587/83 del 14 giugno 1983, nonché il regolamento n. 1288/83 della commissione del 25 maggio 1983, concernenti i prezzi comunitari per la campagna 1983-84 nonché la modifica del calcolo degli aiuti di cui all'art. 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

Visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio del 20 maggio 1983 che fissa il tasso di cambio della lira verde in L. 1.341/ECU;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1981 con il quale sono state fissate le quote *A* e le quote *B* per la produzione dello zucchero e dell'isoglucosio a partire dalla campagna 1981-82, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/83 del 30 giugno 1983;

Visto il provvedimento C.I.P. in data odierna relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1983;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1983-84;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Per la campagna 1983-84 i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso ed i prezzi di intervento applicabili in Italia, sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 1586/83 espressi in lire italiane al cambio di L. 1.341 per ECU. Il prezzo di intervento derivato per l'Italia è adottato in funzione delle caratteristiche di qualità secondo quanto stabilito dalle norme comunitarie.

2) Il sovrapprezzo previsto al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/81 del 22 dicembre 1981, è quello di cui al provvedimento C.I.P. n. 16/83 del 30 giugno 1983.

3) Per la campagna 1983-84 gli importi relativi alle erogazioni dirette ed indirette di cui al punto 3), lettere *a1*), *a2*) e *a3*) del provvedimento C.I.P. n. 48/81 del 22 dicembre 1981, da corrispondere secondo le modalità di cui al punto 4), lettera *a*), di detto provvedimento C.I.P., riferiti a zucchero bianco, sono i seguenti:

a1) ai produttori di barbabietole: L. 12.374,38 a q.le netto, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale per la campagna 1983-84;

a2) ai produttori di zucchero: L. 4.575,86 a q.le netto;

a3) ai detentori di zucchero soggetto alle spese di magazzinaggio di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81: l'importo dell'aiuto nazionale previsto dall'art. 46, paragrafo 4, del predetto regolamento (CEE) sarà calcolato e corrisposto dalla Cassa conguaglio zucchero con gli stessi criteri e le modalità stabilite con il provvedimento C.I.P. n. 50/81, punto 3), lettera *a3*).

4) Gli aiuti erogati su quantitativi di zucchero prodotti nella campagna 1982-83 e successivamente riportati alla campagna 1983-84, qualora non riscossi dalla Cassa conguaglio zucchero a seguito dell'accertamento della produzione definitiva, si intendono comunque corrisposti, con i relativi interessi, a titolo di acconto sugli aiuti spettanti per la produzione della campagna 1983-84.

5) La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a versare ai produttori di barbabietole ed ai produttori di zucchero le seguenti integrazioni straordinarie, a titolo di riconoscimento del ritardato adeguamento del prezzo dello zucchero al produttore al 23 maggio 1983:

ai produttori di barbabietole di L. 1.664,52 ed alle industrie di trasformazione L. 1.368,38 per q.le netto di zucchero bianco di produzione nazionale smerciato dal 23 maggio 1983 al 30 giugno 1983, esclusi i quantitativi esportati;

alle industrie di trasformazione, sulle quantità rientranti nelle quote *A* e *B* esportate, quale differenza contributo spese di magazzinaggio, L. 221 per 100 kg netti di zucchero bianco, per il periodo considerato.

Le integrazioni di cui sopra di pertinenza dei bieticoltori vanno versate al Fondo bieticolo nazionale costituito dagli interessati e con effetto liberatorio per la Cassa, mentre quelle di pertinenza delle società saccarifere verranno versate direttamente alle singole società in base ai quantitativi smerciati da ciascuna di esse.

Le modalità di accertamento delle quantità smerciate, sono demandate alla Cassa conguaglio zucchero.

6) Le restituzioni relative al sovrapprezzo pagato sullo zucchero esportato tal quale o contenuto in prodotti trasformati, di cui alla lettera *c*) del punto 3) del provvedimento C.I.P. numero 48/81, sono corrisposte nella misura dei sovrapprezzi effettivamente pagati, previa documentazione probante.

7) Le integrazioni di cui ai punti 3), lettera *a3*), 5) e 6) saranno comunque contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dal gettito del sovrapprezzo relativo all'esercizio 1983-84.

Roma, addì 23 novembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(6514)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 1° ottobre 1983; avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1983) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 25 novembre 1983, n. 649 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 novembre 1983).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

All'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi quadra, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato. Il numero che segue è quello che figura nel testo originale del decreto-legge o della legge di conversione.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] 1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° ottobre 1983, è elevata al 25 per cento; dalla medesima data cessa di avere applicazione la relativa addizionale straordinaria istituita con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

[2] 2. E' altresì elevata al 25 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel primo comma dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Nell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.

In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ».

Art. 3.

Nell'anno 1984 il versamento di acconto di cui allo articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato, alle scadenze stabilite, in due parti corrispondenti la prima al 55 per cento e la seconda al 60 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Art. 4.

[1] 1. Alla estinzione dei crediti maturati da aziende e istituti di credito *in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi chiusi fino al 31 dcembre 1983* per eccedenza delle ritenute *di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, subìte in ciascun periodo di imposta rispetto all'imposta dovuta nel relativo periodo, nonché dei relativi interessi, si provvede, *qualora ne sia fatta richiesta entro il* 31 *luglio* 1984, mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico, *restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria.*

[2] 2. *Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il* 30 *giugno* 1984 *sono determinate le modalità di presentazione della richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui al comma* 1; *le rilevazioni devono essere completate entro il* 31 *gennaio* 1985.

[3] 3. Con successivo decreto del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al primo comma. *La estinzione dei crediti di cui al comma* 1 *dovrà avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta.*

Art. 5

[1] 1. *I soggetti indicati nell'articolo* 23, *primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600, *e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del* 18 *per cento, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.*

[2] 2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare *annualmente entro il 31 marzo* la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto n. 600.

Art. 6.

[1] 1. *Se i titoli o i certificati di cui all'articolo* 5 *sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati, ferme restando le disposizioni dello stesso articolo* 5, *devono versare entro il* 31 *marzo di ciascun anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista al comma* 1 *dell'articolo* 5, *sulla differenza tra il valore complessivo, al* 31 *dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il* 31 *marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo di emissione. Se al* 31 *dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo* 5 *è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza.*

[2] 2. Per i titoli e i certificati emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il primo versamento deve essere effettuato entro il *31 marzo 1985* con riguardo al maggior valore complessivo di essi al 31 dicembre 1984 rispetto al loro valore complessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, *e la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo* 5 *è determinata con riferimento al valore, alla data stessa, dei titoli o certificati rimborsati.*

Art. 7.

[1] 1. *Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo* 6 *i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'articolo* 5 *anche se non vi è stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'articolo* 6, *il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al* 31 *dicem-*

bre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

[2] 2. Alla prima dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere allegata la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non rimborsati alla stessa data.

Art. 8.

Per i titoli e i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, *del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati*; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'articolo 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'articolo 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.

Art. 9.

[1] 1. I titoli e i certificati di cui agli articoli 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione. Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione prevista nel secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

[2] 1.1. *I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente, in un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e vidimato annualmente dal competente ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.*

[3] 2. *Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonché quelle dell'articolo 1, sesto comma, e dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata nell'articolo 5 si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima prevista nell'articolo 7.*

Art. 10.

[1] 1. *La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.*

[2] 2. *Ai fini dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano similari alle obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, e da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa.*

Art. 11.

[1] 1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

[2] 2. Per i proventi delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito, di cui all'articolo 10-*bis* della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, resta ferma la disciplina stabilita nel terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

[3] 2.1. *A decorrere dal 1° gennaio 1984 il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:*

« Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

[4] 2.2. *Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione.*

Art. 11-*bis.*

[1] 1. *I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 lu-*

glio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né alla imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo d'imposta.

[2] 2. *Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo* 0,50 *per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.*

[3] 3. *Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate.*

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La legge di conversione contiene, altresì, ulteriori disposizioni negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

(6443)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale Puglia, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1983 il coadiutore meccanografo sig. Antonio Assab è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale Puglia, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto, in sostituzione del coadiutore meccanografo sig.ra Luisa Greco Castoria.

(6463)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Marmo A, in Francavilla al Mare

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 14.201.000 dovuto dalla S.r.l. Marmo A è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6394)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Pancrazio Salentino.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di S. Pancrazio Salentino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 261.366.590 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 277.783.600 iscritto a ruolo a nome del contribuente Incalza Salvatore.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6452)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare delle esattorie delle imposte dirette di Alessandria, Novi Ligure e Valenza.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1983 al titolare delle esattorie delle imposte dirette di Alessandria, Novi Ligure e Valenza è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.475.831.695 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.585.379.724 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Passalacqua Giorgio, Fumanti Emilia, Remondino Giuseppe e Gala S.a.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, dalle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6453)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Bagnoli del Trigno.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Bagnoli del Trigno è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.198.342.958, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.465.160.300 iscritto a ruolo a nome del contribuente Ciarniello Vincenzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Isernia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6454)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione di denominazione di varietà iscritte nel registro nazionale

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1983 le denominazioni delle varietà sottoelencate sono state modificate con la dizione a fianco di ciascuna indicata:

Mais:

da Tulipano in Tulipano PX 72;
da Petunia in Petunia PX 69 A;
da Lor Anjou 28 in Lor.

Orzo:

da Bosquet in Bosket.

(6328)

Cancellazione dal registro nazionale di varietà di specie agrarie ed ortive

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1983 sono state cancellate dal registro nazionale le seguenti varietà di specie agricole ed orticole:

Specie	Varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Frumento tenero	Pratos	23-10-1980
Mais	Bang	6- 3-1981
Orzo	Crimont	15-11-1977
Riso	Auro	15- 3-1979
Barbabietola da zucchero	Aj Poly 2	19-12-1970
	Homemo	6- 3-1981
Fleolo	Intenso	10- 1-1972
	Mirage	17- 3-1972
Loglio d'Italia	Optima	10- 1-1972
Loglio perenne	Semperweide	4- 3-1975
Festuca rossa	Oase	10- 1-1972
Fienarola dei prati	Arista	10- 1-1972
Festuca dei prati	Comtessa	10- 1-1972
Trifoglio pratense	Gloria	15- 3-1979
Cetriolo	Meridian	20- 6-1977
Zucchino	Striato ibrido	20- 6-1977
Carota	Marc	22-10-1980
Pomodoro	Red princess	25- 4-1980
	Early dove	11- 5-1982
	Vira	21- 7-1983

(6329)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1983, registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 263, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile, già indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983, sono state rinviate alla data del 15 gennaio 1984, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno fino alle ore 14 del successivo giorno 16.

Tutti i termini e tutte le scadenze s'intendono prorogate in relazione alla nuova data del 15 e 16 gennaio 1984.

(6445)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1983, registro n. 35 Difesa, foglio n. 18, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Torresan Vincenzo, nato il 26 gennaio 1909 a Basilea (Svizzera). — Patriota di sicura fede, ricco di giovanile ardimento, non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria prodigandosi con estrema energia per la costituzione nella zona di efficienti formazioni partigiane. Ideatore e nel contempo realizzatore di audaci azioni di sabotaggio, con rara perizia guidava i suoi uomini in numerosi combattimenti che procuravano al nemico gravi perdite in uomini e in materiali. Arrestato e sottoposto ad estenuanti interrogatori e ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Deportato nel campo di concentramento di Magdeburgo, nel luglio 1945 poteva finalmente rimpatriare. — Treviso, 1° ottobre 1943-1° maggio 1945.

Croci

Sacco Rodolfo, nato il 21 novembre 1923 a Fossano (Cuneo). — Giovane partigiano animato da vivo amor di Patria, si distingueva nella lotta all'invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Promosso comandante di distaccamento, nel corso di quindici mesi di intensa attività partigiana, riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare numerose azioni di sabotaggio che procuravano al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali. — Val Chisone, febbraio 1944-aprile 1945.

Spreafico Mario, nato il 5 novembre 1911 a S. Giovanni alla Castegna (Lecco). — Valoroso patriota, ricco di giovanile entusiasmo, non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria distinguendosi per capacità combattiva e ardimento. Individuato e arrestato veniva sottoposto ad atroci torture e, benché lusingato di aver salva la vita in cambio di notizie sul movimento clandestino, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Riuscito successivamente ad evadere, riprendeva la lotta contro l'oppressore partecipando attivamente alla completa liberazione della città di Lecco. — Lecco, 10 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1983, registro n. 35 Difesa, foglio n. 19, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Orsini Orfeo, nato l'11 maggio 1916 a Lugo (Ravenna). — Valoroso combattente, ricco di giovanile ardimento, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza dedicando tutto sè stesso alla causa partigiana. Il 7 aprile 1944 nel corso di una rischiosa e delicata azione di sabotaggio nei pressi della via Emilia veniva sorpreso dal nemico e alla intimazione di resa opponeva disperata resistenza. Ferito gravemente al petto riusciva a fuggire; inseguito dagli stessi sgherri che l'avevano colpito veniva nuovamente ferito in più parti del corpo. Catturato e sottoposto a torture nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Processato veniva condannato a quindici anni di reclusione. — Zona Ravenna, 1° novembre 1943-14 aprile 1945.

Santoro Antonino, nato il 2 febbraio 1911 a Pietraperzia (Enna). — Carabiniere di elevati sentimenti patriottici, pur conscio del grave pericolo a cui si esponeva, non esitava ad accorrere in aiuto dei gruppi partigiani operanti in zona dando così valido contributo alla Resistenza. Nei giorni della liberazione 28, 29 e 30 aprile 1945, in località Cordovado, partecipava attivamente ai duri combattimenti contro preponderanti forze nemiche distinguendosi per temerarietà ed entusiasmo nelle azioni più rischiose che procuravano all'avversario notevoli perdite in uomini e in materiali. — Cordovado, 15 aprile 1944-30 aprile 1945.

(6275)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo dei bibliotecari del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione, è stato affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 15 giugno 1983, con l'indicazione, per ciascuno, della data e della sede di colloquio (via dei Robilant, 11, presso piazzale Ponte Milvio).

Il termine per la presentazione dei certificati di cui all'art. 6 del bando scade il 23 dicembre 1983.

(6503)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 3 settembre 1982: « Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata » ed al decreto ministeriale 4 settembre 1982: « Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte e per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento ». (Decreti ministeriali pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 2 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 285 del 15 ottobre 1982 e nel supplemento ordinario n. 5 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 82 del 24 marzo 1983).

Si comunica che anche per la classe di concorso a cattedre LXXII Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico il programma di « Geografia » è quello previsto per la classe di concorso LXIX Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale.

Tale indicazione — peraltro di facile rilevazione — non è contenuta, per mero errore materiale, nel programma di concorso a cattedre per la citata classe LXXII, allegato sia al decreto ministeriale 3 settembre 1982 (programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata) sia al bando di concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado (decreto ministeriale 4 settembre 1982).

(65 4)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità operativa di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di chirurgia;

un posto di operatore professionale collaboratore logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(457/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche del presidio ospedaliero di Aosta dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche del presidio ospedaliero di Aosta dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(458/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di odontoiatria;

un posto di assistente di chirurgia maxillo-facciale;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di angiologia e chirurgia vascolare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(459/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. **61.**

Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche, nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Lazio, in conformità agli obiettivi programmatici e di riequilibrio territoriale, economico e sociale ed agli indirizzi di cui al successivo art. 2, promuove lo sviluppo, il potenziamento ed il miglioramento delle attività termali ed idropiniche, anche nei connessi aspetti afferenti la promozione e la commercializzazione, nonché dei complessi termali e degli impianti ed attrezzature complementari al termalismo, ubicati nel territorio regionale.

Art. 2.

Programmi di intervento

Il piano regionale del settore delle acque minerali e termali di cui all'art. 36 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, sarà redatto entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva le direttive generali per i programmi annuali e poliennali di intervento che determinano:

a) gli obiettivi e i criteri dell'intervento regionale;

b) le destinazioni e le priorità territoriali;

c) le tipologie strutturali preferenziali;

d) i criteri per la ripartizione degli stanziamenti;

e) le dimensioni massime globali delle iniziative.

In conformità alle direttive generali di cui al precedente comma, entro il 30 aprile di ogni anno la giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari e le organizzazioni di categoria degli esercenti i complessi termali e degli albergatori maggiormente rappresentative a livello regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, previo parere degli assessori regionali alla sanità ed all'industria e artigianato, delibera sulle singole proposte.

La deliberazione della giunta regionale indica la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l'anno in corso, i criteri per l'accoglimento delle domande e per la graduazione del contributo in conto capitale relativamente a ciascuna tipologia di iniziativa, la elencazione delle singole iniziative ammesse a contributo con la fissazione dei tempi di realizzazione.

Il provvedimento è comunicato, in copia, al richiedente dall'assessorato regionale al turismo.

Art. 3.

Interventi

Le finalità indicate al precedente art. 1 vengono perseguite attraverso interventi diretti a realizzare e a sostenere le seguenti iniziative:

a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale, per la determinazione delle consistenze estrattive e per la individuazione delle aree di sfruttamento;

b) nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;

c) impianti ed opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;

d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento, miglioramento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi quelli dotati di strutture paratermali quali quelle fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche;

e) costruzione, trasformazione, ampliamento, miglioramento ed ammodernamento di strutture ricettive a servizio diretto degli stabilimenti termali, comprese nell'area termale;

f) realizzazione di strutture per l'impiego del tempo libero comprese le attrezzature congressuali, piscine termali, nonché opere di sistemazione di parchi, giardini e di rimboschimento nell'ambito dei complessi termali;

g) realizzazione di iniziative di commercializzazione in Italia e nei paesi extra comunitari dell'offerta dei servizi termali del Lazio forniti dai soggetti indicati al successivo art. 4;

h) incentivazione della diffusione della pratica termale, razionalizzazione dei flussi dei curandi e incremento dei flussi turistico-termali anche attraverso specifiche iniziative di promozione della domanda dei servizi offerti dai complessi termali operanti nella Regione;

i) promozione di iniziative idonee a far conoscere ed a valorizzare le località regionali termali al fine di consentire un più razionale sfruttamento delle caratteristiche peculiari delle terme, unitamente al patrimonio artistico, storico, culturale, naturalistico, ambientale e folkloristico della zona.

Sono escluse dalle provvidenze della presente legge le opere che debbono essere realizzate in adempimento di obblighi contemplati nelle singole convenzioni «accessive» agli atti di concessione, nonché le opere mobili o immobili per l'imbottigliamento e la commercializzazione delle acque da tavola.

Le opere ammesse al contributo devono prevedere il superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 4.

Soggetti ed iniziative ammesse

I benefici di cui alla presente legge sono attribuiti ai soggetti sottoelencati purché in possesso di regolare concessione mineraria secondo il seguente ordine di priorità:

1) comuni, province e loro consorzi, nonché imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica che abbiano sede nella Regione, con preferenza per quelli che gestiscono direttamente impianti termali ed idropinici;

2) imprese a partecipazione pubblica;

3) imprese private in qualunque forma costituite che abbiano sede nella Regione.

Art. 5.

Benefici

I benefici di cui alla presente legge sono costituiti da contributi annuali per le opere indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 3 e da contributi in conto capitale secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

Per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *g*) ed *h*) dello stesso art. 3, vengono concessi i contributi *una tantum* sulle spese previste e documentate con le modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

Contributi annuali

I contributi annuali vengono erogati dalla Regione nella misura massima del 10 per cento da calcolarsi sul 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sulla base del vigente prezzario regionale, per l'esecuzione delle iniziative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 3 e con esclusione di qualsiasi variazione di spesa.

Qualora si tratti di opere o iniziative intraprese direttamente dai comuni, province, loro consorzi o associazioni, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica, i contributi annuali sono elevati alla misura massima del 12 per cento da calcolarsi sul 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La durata dei contributi annuali è fissata in anni quindici.

I contributi annuali sono corrisposti ad opere ultimate direttamente ai richiedenti in rate annuali posticipate.

I contributi possono essere scontati presso gli istituti finanziari, previa cessione di credito, e possono venire corrisposti direttamente agli istituti di credito indicati dagli interessati in concorso interessi dovuti per eventuali mutui contratti o da contrarre.

Su richiesta del beneficiario e con apposito decreto di liquidazione, le annualità del contributo possono essere corrisposte dalla regione Lazio in una unica soluzione attualizzate al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento medesimo.

Art. 7.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale riservati ai soggetti di cui al punto 1) dell'art. 4 vengono erogati dalla Regione nella misura massima del 10 per cento da calcolarsi sul 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Tali contributi, relativi alle opere previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 3, sono erogati per il 50 per cento alla consegna dei lavori, per il 40 per cento al raggiungimento della quota pari al 60 per cento dell'importo contrattuale dei lavori e per il restante 10 per cento all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo.

Per tali agevolazioni è esclusa qualsiasi variazione di spesa.

Art. 8.

Contributi « una tantum »

I contributi per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *g*) ed *h*) del precedente art. 3 sono concessi, nella misura massima del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile nel relativo provvedimento di concessione.

L'erogazione di detti contributi avverrà al momento della presentazione dei documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa.

Art. 9.

Non cumulabilità delle provvidenze

Non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato, da altri enti pubblici o da altre leggi regionali.

Art. 10.

Presentazione e istruttoria delle domande

Le domande per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli 6 e 7 devono essere presentate in carta legale alla regione Lazio - Assessorato al turismo, nel termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente e, relativamente al primo anno di attuazione, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della presente legge.

Copia delle domande, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 11, deve essere contestualmente presentata al comune nel cui territorio è localizzata l'iniziativa.

Il comune provvede all'istruttoria delle domande e a tal fine acquisisce il parere dell'ente turistico periferico e dell'amministrazione provinciale competenti per territorio e, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, trasmette alla Regione documentata relazione, approvata dalla giunta comunale, sull'opportunità dell'iniziativa e sulla sua rispondenza al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.

Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, la Regione può decidere sulle domande anche in assenza di tali pareri.

Per la definizione delle domande non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

Art. 11.

Domande relative alle opere

Le domande per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 6 e 7 devono essere corredate dai seguenti documenti:

1) progetto delle opere, munito dell'approvazione ai sensi della legge mineraria vigente e dei provvedimenti richiesti dalla vigente legislazione per eseguire le opere medesime;

2) relazione tecnica ed illustrativa sulle finalità delle opere e la loro specifica destinazione, atta a dimostrare l'interesse turistico, medico, economico e sociale delle opere stesse;

3) dettagliato preventivo di spesa;

4) dichiarazione resa sotto la responsabilità del richiedente indicante la previsione sulle date di inizio e fine lavori, le eventuali altre richieste di provvidenze avanzate presso lo Stato o altri enti pubblici per le medesime opere e la piena ed incondizionata accettazione delle condizioni cui la presente legge subordinata la erogazione delle provvidenze stesse;

5) planimetria in scala non superiore a 1:1000, corredata da idonea documentazione illustrativa anche fotografica, vistata dal sindaco del comune, che riproduca l'esatta situazione dello stato dei luoghi relativi al complesso termale prima dell'inizio dei lavori, ivi compresa la situazione di eventuali parchi, giardini e piscine per la balneazione;

6) relazione tecnica ed illustrativa sull'esatta condizione dei beni esistenti e le relative necessità.

La Regione si riserva la facoltà di eseguire periodici controlli prima, durante e dopo l'effettuazione dei lavori, nonché, in ogni forma, il controllo sugli avvenuti acquisti dei beni ammessi al contributo.

Art. 12.

Domande relative alle iniziative di commercializzazione

Le domande per le provvidenze di cui al precedente art. 8 devono essere presentate alla regione Lazio - Assessorato al turismo, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente corredate dai seguenti documenti:

1) relazione tecnica ed illustrativa sulle finalità dell'iniziativa, atta a dimostrare l'interesse economico relativo allo sviluppo turistico-termale;

2) parere dell'ente turistico periferico e dell'amministrazione provinciale competenti per territorio, da rendere entro sessanta giorni dalla richiesta, sulla rispondenza dell'iniziativa al raggiungimento delle sue finalità; trascorso il sopracitato termine la domanda potrà essere accolta anche in assenza di tali pareri;

3) dettagliato preventivo di spesa;

4) per le imprese pubbliche, a partecipazione pubblica o private di cui al precedente art. 4, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti, per il destinatario del contributo, il possesso della necessaria capacità economica e l'impegno ad effettuare la iniziativa ove il contributo richiesto venga concesso.

Art. 13.

Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi

Nel provvedimento di concessione di benefici, accordati ai sensi della presente legge, deve essere inserita clausola esplicita e determinante l'obbligo per il beneficiario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione degli impianti o delle opere che in quella successiva del loro esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni concesse dalla Regione.

In relazione alle infrazioni al suddetto obbligo la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, potrà adottare le opportune misure fino alla revoca dei benefici stessi e, ai sensi del terzo comma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, potrà decidere la esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni da parte della Regione.

Art. 14.

Vincolo di destinazione

I beneficiari delle agevolazioni accordate ai sensi della presente legge per l'effettuazione delle opere di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del secondo comma del precedente art. 3 debbono obbligarsi, mediante apposito vincolo da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di anni quindici.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare la cancellazione del vincolo quando abbia accertato la sopravvenuta impossibilità o non convenienza del mantenimento della destinazione in oggetto.

Nel caso in cui, senza autorizzazione, venga modificata la destinazione dell'immobile, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, dispone la revoca del contributo e la sua restituzione con gli interessi al tasso bancario medio per il periodo in cui è stato beneficiato il contributo.

Art. 15.

Controlli tecnici in corso d'opera e finali

Il settore provinciale opere e lavori pubblici della regione Lazio esegue collaudi in corso di opera, e in ogni caso, gli accertamenti tecnici necessari.

Effettua inoltre un sopralluogo alle opere eseguite, a seguito del quale viene redatto un verbale di collaudo definitivo da cui risulti la loro conformità rispetto ai progetti finanziati e la spesa effettivamente sostenuta.

Sulle basi di tali atti vengono effettuate le erogazioni delle provvidenze mediante decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 16.

Azioni promozionali

Le iniziative idonee a promuovere la domanda interna ed esterna dei servizi termali offerti nell'ambito della Regione, nonché la partecipazione o la predisposizione di congressi, convegni, studi, ricerche, dati statistici, pubblicazioni e tutto quanto compreso nell'attività promozionale, vengono svolte dalla regione Lazio direttamente o attraverso l'affidamento di specifiche realizzazioni ad enti pubblici e privati specializzati.

La giunta regionale, in caso di affidamento di iniziative a soggetti pubblici o privati specializzati, acquisisce, prima di procedere alla liquidazione delle somme dovute, tutta la documentazione di spesa necessaria.

La promozione all'estero delle iniziative ed attività turistico-termali indicate nella presente legge verrà effettuata nella osservanza delle disposizioni dell'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 648.

Art. 17.

Progetti speciali

La Regione interviene mediante contributi «una tantum» per il finanziamento delle opere e delle iniziative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precedente art. 3 relative a progetti speciali per lo sviluppo del turismo termale nell'osservanza delle norme della presente legge.

A tal fine il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera un programma straordinario di interventi con l'indicazione:

a) degli obiettivi e dei criteri dell'intervento regionale;

b) dei criteri per la ripartizione degli stanziamenti;

c) delle opere e delle iniziative da ammettere a contributo con la fissazione della misura dei contributi e dei tempi di realizzazione.

I contributi di cui al presente articolo vengono corrisposti nella misura massima del 40 per cento da calcolarsi sul 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione di qualsiasi variazione di spesa.

Qualora si tratti di opere ed iniziative intraprese dai soggetti di cui al punto 1) del precedente art. 4 i contributi sono elevati alla misura massima del 50 per cento da calcolarsi sul 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Tali contributi sono erogati per il 50 per cento alla consegna dei lavori, per il 40 per cento al raggiungimento della quota pari al 60 per cento dell'importo contrattuale dei lavori e per il restante 10 per cento all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo di regolare esecuzione dei lavori.

Ai fini del presente articolo non si applicano i termini di presentazione delle domaande di cui al precedente art. 10.

Art. 18.

Oneri finanziari

Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 10.450 milioni di cui L. 2.450 milioni per l'anno 1983, L. 4.000 milioni per l'anno 1984 e L. 4.000 milioni per l'anno 1985 ripartita come segue:

a) L. 500 milioni per l'anno 1983, L. 1.000 milioni per l'anno 1984 e L. 1.000 milioni per l'anno 1985 per contributi in conto capitale di cui al precedente art. 7;

b) L. 100 milioni per l'anno 1983, L. 100 milioni per l'anno 1984 e L. 100 milioni per l'anno 1985 per la realizzazione degli interventi di commercializzazione di cui al precedente art. 8;

c) L. 300 milioni per l'anno 1983, L. 400 milioni per l'anno 1984 e L. 400 milioni per l'anno 1985 per la realizzazione degli interventi promozionali di cui al precedente art. 16;

d) L. 1.550 milioni per l'anno 1983, L. 2.500 milioni per l'anno 1984 e L. 2.500 milioni per l'anno 1985 per contributi annuali di cui al precedente art. 6.

La spesa per l'anno 1983 di cui al primo comma sarà iscritta in termini di competenza nei seguenti capitoli di spesa che sono istituiti nel bilancio di previsione regionale per l'anno medesimo:

capitolo n. 23501 - contributi annuali per la realizzazione delle opere previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), dell'art. 3 della presente legge L. 1.550 milioni;

capitolo n. 23001 - contributi per iniziative di promozione del turismo termale L. 300.000.000;

capitolo n. 23002 - contributi per iniziative di commercializzazione dell'offerta di turismo termale L. 100.000.000;

capitolo n. 23502 - contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 3 della presente legge L. 500.000.000.

Alla copertura finanziaria della suddetta spesa complessiva prevista da L. 10.450 milioni si farà fronte mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti di competenza iscritti al capitolo n. 25802, lettera *i*), quanto a L. 2.450 milioni per l'esercizio 1983, quanto a L. 4.000 milioni per l'esercizio 1984 e quanto a L. 4.000 milioni per l'esercizio 1985.

Art. 19.

Oneri finanziari per progetti speciali

Per la realizzazione delle iniziative previste dal precedente art. 17 è autorizzata, per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 50.000 milioni così ripartita:

per l'anno 1983 L. 15.000 milioni; per l'anno 1984 L. 15.000 milioni; per l'anno 1985 L. 20.000 milioni per contributi «una tantum» per la realizzazione delle opere ed iniziative di cui all'art. 17 della presente legge, previste da progetti speciali per lo sviluppo del turismo termale regionale.

La spesa per gli anni 1983 e successivi sarà iscritta in termini di competenza nel seguente capitolo di spesa che è istituito nel bilancio di previsione regionale:

capitolo n. 23505 contributi «una tantum» per la realizzazione delle opere ed iniziative di cui all'art. 17 della presente legge previste da progetti speciali per lo sviluppo del turismo-termale regionale considerato nel suo complesso e secondo le indicazioni previste dall'art. 3 della presente legge.

Alla copertura finanziaria della suddetta spesa complessiva, prevista in L. 50.000 milioni, si farà fronte mediante integrale utilizzazione dello stanziamento di competenza iscritto alla lettera *b*) del capitolo n. 25842 (fondo globale), quanto a L. 15.000 milioni per l'esercizio 1983, quanto a L. 15.000 milioni per l'esercizio 1984 e quanto a L. 20.000 per l'esercizio 1985.

Art. 20.

Norme transitorie

Nel primo anno di attuazione della presente legge può essere avanzata domanda di contributo per le opere di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precedente art. 3, che risultino, in maniera certa e documentata, avere avuto inizio non prima del 1° gennaio 1980 e non essere state portate a termine, fermo restando il divieto di cumulo di cui al precedente art. 9.

Il settore provinciale opere e lavori pubblici della regione Lazio accerta, anche mediante sopralluoghi, l'entità delle opere eseguite, il periodo di inizio dei lavori, la esistenza della documentazione che comprovi la regolare effettuazione delle opere e quanto altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo richiesto.

Per le provvidenze per le opere di cui al primo comma si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni e le procedure della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 settembre 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *settembre* 1983.

(5903)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1983, n. 43.
Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 16 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione assicura ai dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o ai superstiti indicati nell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti nella misura indicata nel successivo art. 2.

Detto trattamento salvo quanto previsto nei successivi articoli, si realizza nelle prestazioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'ordinamento e l'attività del suddetto istituto.

Art. 2.

Indennità premio di servizio - Misura

Per ogni anno di servizio, determinato ai sensi del successivo art. 3, la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua contributiva secondo le disposizioni dell'ordinamento dell'INADEL riferita alla data di cessazione del servizio, ivi compresa la tredicesima mensilità e gli eventuali benefici attribuibili in applicazione dell'art. 2 della legge 2 maggio 1970, n. 336.

L'indennità integrativa speciale è valutata nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Ai fini del calcolo degli anni di servizio le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta a titolo di indennità premio di servizio dell'INADEL.

Nessuna liquidazione a carico della Regione compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio ad altro ente il cui personale sia iscritto all'ENPAS o all'INADEL.

Art. 3.

Anni valutabili

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza sono computabili:

a) i servizi resi alle dipendenze della Regione;

b) i servizi resi con iscrizioni all'ENPAS e all'INADEL nonché quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti enti previdenziali;

c) i servizi e periodi riscattati dal dipendente presso lo ENPAS e l'INADEL.

Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui al precedente comma che abbiano dato luogo alla liquidazione delle prestazioni previdenziali.

Sono parimenti esclusi i servizi soggetti al regime indicato nell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Art. 4.

Servizi non ricongiungibili

Al personale trasferito alla Regione, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati presso l'ente di provenienza e a condizione che risultino versate alla tesoreria regionale le somme accantonate a titolo di indennità di fine servizio, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza limitatamente a quelli per i quali sia stato versato alla Regione il corrispondente importo della liquidazione o di altro analogo trattamento;

b) la Regione incamera in apposito capitolo le somme di cui al precedente punto *a*) e provvede a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dall'avvenuto versamento, l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata, in via teorica, secondo i criteri di cui al primo comma dell'art. 2, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all'INADEL e ai periodi di cui al precedente punto *a*) computati secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza;

c) alla definitiva cessazione dal servizio la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa, quali indicati nell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di cui all'art. 2 in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto *a*) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.

Art. 5.

Rifusione

I dipendenti inquadrati nel ruolo unico del personale della regione Umbria che abbiano già percepito l'indennità di anzianità o altro analogo trattamento per effetto del servizio prestato presso l'ente di provenienza, possono rifondere in una unica soluzione alla Regione la somma lorda a tali titoli percepita, al fine di ottenere, limitatamente alla parte corrispondente allo importo rifuso, la valutazione del servizio prestato presso l'ente di provenienza stabilito dall'art. 2 della presente legge.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo pari ai mesi liquidati e, comunque, non superiore a dieci anni. In questo caso è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

L'importo complessivo delle rate rimaste da pagare alla data di cessazione del servizio è portato in detrazione per il valore capitale dall'ammontare del trattamento previdenziale complessivo spettante.

Art. 6.

Termini

Il personale interessato all'applicazione del primo comma dell'art. 5 della presente legge deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Regione della domanda prevista al comma precedente il dipendente dovrà provvedere al pagamento in unica soluzione della somma da rifondere o, in alternativa, far pervenire domanda di rateizzazione.

Art. 7.

Trattamento per il personale che non ha diritto all'indennità premio di servizio

La Regione assicura il trattamento di cui all'art. 1 della presente legge anche nell'ipotesi che all'atto della cessazione del rapporto di impiego non vi sia diritto per il dipendente, secondo la legislazione relativa all'INADEL, di percepire l'indennità premio di servizio od altro analogo trattamento.

Al personale assunto a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa vigente, la Regione liquida per ogni mese di servizio prestato una indennità di liquidazione pari ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio pensionabile in godimento, ivi compresa l'indennità integrativa speciale nella misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennità premio di servizio.

Ai fini di cui sopra le frazioni di mese superiori a quindici giorni vengono computate a mese intero. Le frazioni di mese fino a quindici giorni sono trascurate.

Il trattamento di cui al comma precedente è corrisposto all'atto della cessazione del rapporto.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Art. 8.

Estensione ad altri enti

Gli organi di amministrazione degli enti istituiti dalla Regione o ai quali la Regione partecipa possono adottare apposito regolamento, da approvarsi da parte della giunta regionale, per adeguare il trattamento previdenziale del rispettivo personale ai princìpi della presente legge con riferimento alla decorrenza della loro iscrizione all'INADEL.

Art. 9.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti per ciascun esercizio finanziario nei capitoli 50 e 280 (riferimento bilancio pluriennale 1.03.1.01 e 1.06.1.01).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 novembre 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 ottobre 1983 (atto n. 1042) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 novembre 1983.

(6333)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita — *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

(c. m. 411100833320)